

**ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed
ESPERTI CONTABILI di VALLO della LUCANIA**

**LA REVISIONE LEGALE ALLE
IMPRESE**


VALLO DELLA LUCANIA
26 Novembre 2021

1

**PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
E
CONFERIMENTO D'INCARICO**

Revoca del revisore, dimissione o risoluzione del contratto di revisione

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO



PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

l'art. 10-bis, del D.Lgs
39/2010. mod. D.Lgs.
135/2016
*"Preparazione della
revisione legale e
valutazione dei rischi
per l'indipendenza",*

Il revisore prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

**a) il possesso dei requisiti di
indipendenza ed obiettività;**

**b) l'eventuale presenza di
rischi per la sua indipendenza
e, nel caso, se siano state
adottate idonee misure per
mitigarli;**

**c) la disponibilità di personale
professionale competente,
tempo e risorse necessari per
svolgere in modo adeguato
l'incarico di revisione.**

Le procedure preliminari all'accettazione o alla continuazione dell'incarico, sono regolate sotto il profilo del controllo della qualità dal principio ISQC Italia 1 e dal principio di revisione ISA Italia 220, trovano anche una fonte di disciplina professionale nei principi di revisione ISA Italia 210 e 300.

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)



L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.



L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico



È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Procedure necessarie all'identificazione e valutazione dei fattori di rischio inerenti la decisione se accettare un nuovo incarico o continuare un incarico in corso.
Documentazione delle procedure preliminari alla accettazione/continuazione di un incarico.

ISA ITALIA 210,
220, 230, 300
ISQC 1

ATTIVITA'

Procedure
preliminari
d'incarico

SCOPO

Decidere se
accettare o no
l'incarico

CONTENUTI

Accettazione e
mantenimento
incarico.
Indipendenza e
obiettività.
Lettera
d'incarico



MAN. 5.0
PRE 12.0
PRE 14.0
PRE 7.0
PRE 13.0

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

ISQC Italia 1.26

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei singoli incarichi, configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato pone in essere o mantiene unicamente i rapporti e gli incarichi per i quali:

- a) disponga delle competenze per svolgere l'incarico e abbia la possibilità di svolgerlo, inclusi la disponibilità di tempo e di risorse;
- b) sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;
- c) abbia considerato l'integrità del cliente e non disponga di informazioni che possano indurlo a concludere che il cliente manchi di integrità.

Tali direttive e procedure devono prevedere che:

- a) il soggetto abilitato acquisisca le informazioni che ritiene necessarie nelle circostanze prima di accettare un incarico con un nuovo cliente, quando decide se mantenere un incarico già in essere e quando considera se accettare un nuovo incarico con un cliente già acquisito;
- b) il soggetto abilitato stabilisca se è appropriato accettare l'incarico da un cliente nuovo o già acquisito qualora, accettando tale incarico, si identifichi un potenziale conflitto di interessi;
- c) il soggetto abilitato documenti il modo in cui sono state risolte le problematiche, qualora ne siano identificate e il soggetto abilitato decida di accettare o di mantenere il rapporto con il cliente o un incarico specifico

ISQC Italia 1.27

ISQC Italia 1.28

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure sul mantenimento di un incarico e del rapporto con il cliente per i casi in cui il soggetto abilitato acquisisca informazioni che, se fossero state disponibili prima, lo avrebbero indotto a rifiutare l'incarico. Tali direttive e procedure devono includere la considerazione:

- a) delle responsabilità professionali e legali che si applicano alle circostanze, incluso l'eventuale obbligo, per il soggetto abilitato, di informare la persona o le persone che hanno conferito l'incarico, ovvero, in alcuni casi, le autorità di vigilanza;
- b) della possibilità di recedere dall'incarico, ovvero di recedere dall'incarico e di interrompere il rapporto con il cliente

ISA Italia 300.13

Prima di iniziare il primo incarico di revisione, il revisore deve porre in essere le seguenti attività:

- a) svolgere le procedure richieste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 riguardanti l'accettazione del rapporto con il cliente e dello specifico incarico di revisione;
- b) comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili.

ISA Italia 210.3

L'obiettivo del revisore è di accettare o mantenere un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l'incarico va svolto sono stati concordati:

- a) stabilendo se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile;
- b) confermando che vi sia una comprensione comune dei termini dell'incarico di revisione, tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di *governance*.

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

ISA Italia 220.12

Il responsabile dell'incarico deve assicurarsi che siano state seguite procedure appropriate per l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione, e deve stabilire se le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate.

ISA Italia 220.13

Qualora il responsabile dell'incarico acquisisca informazioni che, se fossero state disponibili prima, avrebbero indotto il soggetto incaricato della revisione a rifiutare l'incarico di revisione stesso, il responsabile dell'incarico deve darne immediata comunicazione al soggetto incaricato della revisione, in modo che quest'ultimo e il responsabile dell'incarico medesimo possano intraprendere le azioni necessarie.

Le fasi della procedura di accettazione e mantenimento dell'incarico

Le fasi caratterizzanti la valutazione dei fattori di rischio inerenti l'accettazione e il mantenimento di un incarico si focalizzano, rispettivamente, su:

- a) il revisore e la sua organizzazione;
- b) il potenziale cliente.

Tra i fattori da considerare rientrano:

- rispetto dei requisiti di indipendenza;
- la disponibilità di risorse, del tempo e delle competenze necessarie a fornire un servizio professionale adeguato alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico.



- **La valutazione del revisore, e la relativa documentazione, del possesso dei requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse, è riferita non solo alla sua persona ma anche alla rete professionale di appartenenza.**
- **La valutazione da parte del revisore della propria capacità di poter svolgere l'incarico proposto rispettando gli *standard* qualitativi richiesti; qualità che può essere garantita solo nel caso il revisore disponga delle risorse di tempo, organizzative e professionali richieste dallo specifico incarico.**

La valutazione dei requisiti soggettivi del revisore

Valutazione delle disponibilità di risorse, tempo e competenze

stabilire se ha le capacità di svolgere l'incarico in conformità ai principi di revisione e alle norme di legge e regolamentari applicabili, nel rispetto dei tempi concordati e di emettere relazioni appropriate alle circostanze.



Valutazione Preliminare:

rischi collegati al cliente, all'attività che svolge;
al contesto in cui opera, alle prassi contabili del settore, ai principi contabili significativi, agli esiti di precedenti revisioni legali, alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale, all'organizzazione aziendale, alla presenza di parti correlate, ecc.

La valutazione
dei requisiti
soggettivi del
revisore

I requisiti organizzativi del revisore


Possono essere integrati con l'utilizzo di collaboratori, ausiliari ed esperti.

È importante valutare tale circostanza anche al fine della determinazione dei corrispettivi della revisione e della loro appropriatezza rispetto a quanto richiesto dal comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, ossia sulla base delle risorse professionali e delle ore da impiegare avendo riguardo alla dimensione, complessità, rischiosità delle grandezze di bilancio significative, alla preparazione tecnica e all'esperienza richiesta, all'esigenza di supervisione del lavoro, che dovranno risultare in modo dettagliato nel **preventivo scritto**.



La congruità dei corrispettivi per la revisione è anche oggetto di controllo della qualità ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.Lgs. 39/2010

Determinazione del compenso



schema di calcolo CNDCEC

«Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni»

fase a):

stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il **totale attivo** e i **ricavi delle vendite e delle prestazioni**. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard.

fase b.1):

considerazione di una **rischiosità generica** di settore: un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili

fase b.2): considerazione di una **rischiosità specifica** di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d'incarico. In particolare si applica: nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato "Basso"; o un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato "Moderato"; o un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato "Alto".



I Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la versione definitiva del documento:

“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”

Nella carta di lavoro PRE 13.0 si riporta uno schema di questionario che può aiutare il revisore nella valutazione della propria capacità di svolgere l’incarico proposto.

Il questionario pone domande al revisore alle quali dare risposta appropriata e motivata nella colonna “*Commenti*” del questionario. Nei casi più complessi, la risposta presuppone attività svolte e documentate in altre carte di lavoro che, preferibilmente, vanno richiamate nella citata colonna “*Commenti*”, tramite riferimento al codice identificativo della carta di lavoro stessa.

Carta di lavoro

PRE 7.0

Memorandum incontro preliminare all'accettazione dell'incarico



Linee
guida
CNDCEC

nominati dall'assemblea dei soci della Società in data .../.../.... nel collegio sindacale con incarico della revisione legale dei bilanci d'esercizio relativi agli esercizi finanziari 20XX+1, 20XX+2 e 20XX+3, al fine di decidere se accettare l'incarico conferito, hanno posto in essere le seguenti attività preliminari richieste dai principi di revisione ISQC ITALIA 1 e ISA ITALIA 210, 220 e 300.

Si dà atto di quanto segue:

- ciascun componente ha reso la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.;
- in base alle dichiarazioni rese, non ricorre per nessuno di essi alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto;
- le carte di lavoro relative all'indipendenza predisposte da ciascun professionista vengono inserite nel fascicolo della revisione relativo all'incarico (da PRE 1 a PRE 6);
- le attestazioni di indipendenza predisposte da ciascun professionista vengono inserite nel fascicolo della revisione relativo all'incarico (PRE 2).

Carta di lavoro

PRE 7.0

Memorandum incontro preliminare all'accettazione dell'incarico

I sottoscritti professionisti convengono:

- di possedere le competenze tecniche, organizzative e di esperienza per poter svolgere l'incarico;
- che le carte di lavoro saranno redatte su supporto (cartaceo; informatico; ...);
- che la documentazione della revisione sarà organizzata in tre distinti fascicoli di cui uno permanente (*Permanent file*) e due correnti (*Analysis file* e *General file*);
- che l'indice di massima delle carte di lavoro è quello allegato al presente *memorandum*;
- che tenutario delle carte di lavoro nel corso dell'incarico sarà il dott. ...;
- che verranno utilizzati i seguenti supporti informatici (in caso di utilizzo di applicativi *software* indicare che verranno utilizzate *password* di accesso tra i membri del collegio ed eventuali collaboratori o ausiliari);



Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Affidabilità della società (sia a livello di assetto proprietario che di direzione)</p> <p>1. Sono state considerate e valutate accettabili le eventuali variazioni significative rispetto allo scorso esercizio dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• compagine sociale e composizione del <i>management</i>;• affidabilità del sistema di controllo interno;• composizione degli organi di <i>governance</i> (in caso affermativo indagare le motivazioni);• insorgere di dubbi circa l'integrità del cliente (per esempio, commenti apparsi sulla stampa o su altri media relativi alla società e/o ai membri della sua direzione);• altre significative variazioni.		

Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Indicatori economico- finanziari</p> <p>1. Sono state considerate e valutate accettabili le eventuali variazioni significative rispetto allo scorso esercizio dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principali indicatori di carattere economico-finanziario (ad esempio, fatturato, risultato d'esercizio, indici di liquidità, posizione finanziaria netta, ecc.); • condizioni in essere presso i principali istituti di credito; • significative variazioni avvenute nel mercato di riferimento (fattori di crisi settoriali, congiuntura negativa del mercato, decisioni politiche o monetarie o economiche o fiscali in grado di incidere significativamente sulla società ed il contesto in cui opera) • altre variazioni (specificare). 		

Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Adeguatezza delle risorse professionali impiegate dal revisore:</p> <p>1. Si possono ragionevolmente escludere cambiamenti nel settore in cui opera il cliente o problematiche che potrebbero rendere necessaria una nuova valutazione della competenza e del livello di specializzazione del personale di revisione o della necessità di ricorrere all'utilizzo di esperti?</p>		

Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Altri aspetti da considerare</p> <p>1. Si possono ragionevolmente escludere ulteriori problematiche che potrebbero rendere necessaria una nuova valutazione in merito alla continuazione dell'incarico con il cliente? Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• incertezze relative alla continuità aziendale;• contenziosi o contestazioni di rilievo sorti successivamente all'accettazione dell'incarico;		

Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Valutazione dell'indipendenza</p> <p>1. È stato effettuato un aggiornamento della valutazione dell'indipendenza al fine di mantenere i rapporti con il cliente? Sono state ottenute le attestazioni di indipendenza necessarie?</p> <p>2. Sono state adottate salvaguardie sufficienti tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile le minacce all'indipendenza?</p>		

Carta di lavoro

MAN 5.0

Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione



DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
<p>Antiriciclaggio</p> <p>1. Sono state aggiornate le informazioni assunte per escludere ragionevolmente che la struttura societaria del cliente sia qualificabile come veicolo di interposizione patrimoniale?</p> <p>2. Sono state aggiornate le informazioni necessarie per escludere che il cliente sia una società fiduciaria, un <i>trust</i> o una società controllata attraverso titoli al portatore oppure che sia controllato da un'entità avente una di tali forme giuridiche?</p>		

Procedura di
conferimento dell'incarico
non EIP
(Art.13 D.Lgs 39/2010)

il procedimento di conferimento descritto nell'art. 13 richiede che la delibera assembleare sia assunta sulla base di una “**proposta motivata**” dell'organo di controllo, ossia, del collegio sindacale.

L'intervento di quest'ultimo è dovuto all'esigenza di fornire ai soci un'informativa trasparente, oggettiva e ragionata in ordine alla selezione del soggetto incaricato della revisione da parte di un organo professionale e indipendente.

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)

FASI DELLA PROCEDURA

1. Attività istruttoria.

Esame della/e candidatura/e pervenuta/e alla società;

Il collegio sindacale provvederà ad esaminare le informazioni e la documentazione a corredo ricevuta e raccolta dalla società e, in adempimento del dovere di vigilanza (*ex art. 2403 c.c.*) nonché nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti (*ex art. 2403-bis e 2409-septies c.c.*), potrà, se del caso, acquisire dal candidato revisore ulteriori informazioni che ritenga necessarie e/o utili per la formulazione della propria proposta, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti all'organo amministrativo (in merito specialmente ad eventuali relazioni e a rapporti – anche non di revisione – intercorrenti fra il candidato e la società o il gruppo sottoposto a revisione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010).

2. Attività di valutazione.

vagliare il processo di valutazione del revisore legale o della società di revisione legale.

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)

3. Formulazione della propria proposta accompagnata dalla relativa motivazione.

E' esclusa l'attività di "natura ispettiva" (Es: valutazione in merito al requisito dell'indipendenza), in quanto la valutazione sarà effettuata sulla base:

- delle informazioni desumibili dalle candidature pervenute alla società e della documentazione eventualmente allegata alle stesse (in ordine all'indipendenza, ad esempio, il candidato revisore potrebbe rilasciare, dunque, specifica dichiarazione in merito al possesso dei requisiti a tal uopo previsti dalla legge e dai principi etici applicabili);
- delle informazioni e della documentazione ricevute a seguito di eventuali chiarimenti richiesti al candidato revisore o all'organo amministrativo e in caso di gruppo ai corrispondenti organi di controllo;
- del riscontro delle verifiche svolte dalla società emittente al proprio interno in ordine a eventuali carenze di indipendenza dei candidati revisori;
- delle informazioni comunque disponibili (come nel caso di notizie divulgate dagli organi di stampa).

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)

ATTENZIONE :

la proposta motivata è frutto di una decisione collegiale assunta da parte del collegio sindacale di cui verrà fornita evidenziazione in apposito verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)

Pluralità di candidati revisori

La proposta dell'organo di controllo potrà contenere:

- l'indicazione di più candidati revisori ed esprimere eventualmente un ordine di preferenza fornendo anche al riguardo un'adeguata motivazione. Resta inteso che tutti i soggetti "selezionati" dall'organo di controllo dovranno essere in possesso:
 - i. dei requisiti previsti dalla legge (la cui assenza costituisce una causa ostativa al conferimento dell'incarico)
 - ii. requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ritenuti adeguati per l'efficace ed efficiente svolgimento dell'incarico di revisione;

Procedura di conferimento dell'incarico non EIP (Art.13 D.Lgs 39/2010)

La valutazione del revisore da parte del collegio sindacale e la verifica della sussistenza dei requisiti minimi

Per tutti i soggetti candidati all'assunzione dell'incarico di revisione si dovrà verificare preliminarmente:

- a. l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;
- b. la sussistenza del requisito dell'indipendenza;
- c. la sussistenza degli altri requisiti e condizioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 39/2010 e relativi decreti attuativi, codice civile, disciplina di settore etc.).

Procedura di conferimento dell'incarico EIP- durata dell'incarico (Art.17 D.Lgs 39/2010)

Introdotta una **specifica procedura di gara** per il conferimento incarico di revisione legale di EIP (art. 16 Reg EU):

- la procedura di selezione è **disposta dall'Ente**:
- la procedura di selezione è su invito ed è lasciata alla libera scelta dell'Ente, ma devono essere indicati **criteri di selezione trasparenti e non discriminatori** (non devono essere escluse le società con corrispettivi di revisione derivanti da EIP <15% del totale corrispettivi annuali di revisione)
- responsabile delle procedura è il **comitato per la controllo interno e la revisione contabile (CCIRC)**
- il comitato per il controllo interno e la revisione contabile **convalida le conclusioni** della procedura (includere in una relazione predisposta dall'ente) e **presenta una raccomandazione** all'organo amministrativo
- la raccomandazione deve essere **motivata** e deve contenere **almeno due alternative**, su cui il comitato deve esprimere **una preferenza giustificata**;

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Procedura di conferimento dell'incarico EIP- durata dell'incarico (Art.17 D.Lgs 39/2010)

Nove esercizi per le società di revisione.

Sette esercizi per i revisori legali

Periodo di Cooling-off aumentato da tre a **quattro anni**: l'incarico di revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico

Procedura di conferimento dell'incarico EIP- durata dell'incarico (Art.17 D.Lgs 39/2010)

- la proposta all'Assemblea **contiene** tale raccomandazione e preferenza
- l'Ente deve essere in grado di **dimostrare** all'Autorità (Consob) **la correttezza della procedura** di selezione
- sono **vietate le clausole contrattuali limitative** della scelta da parte dell'Assemblea

ESENZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:

La procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano nella nozione di:

- PMI
- società a ridotta capitalizzazione di mercato, secondo la definizione di tali figure contenuta nella c.d. direttiva prospetti (Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003).

gruppi in cui sono
presenti
EIP

Per le controllate da EIP, le controllanti un EIP, le società sottoposte a comune controllo con EIP se residenti in Italia, sempreché con i requisiti di cui all'art. 2433 c.c.:

- revisione legale non può essere conferita al Collegio Sindacale
- incarico deve avere durata di 3 esercizi
- possibilità di rinnovo illimitata

Precisazione: Gli incarichi di durata novennale attribuiti prima del 5 agosto 2016 alle società del gruppo potranno arrivare a scadenza naturale anche se la durata complessiva residua supera i tre esercizi

- **Se non residenti in Italia: si applica la disciplina dello Stato di riferimento**

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Cessazione anticipata
dell'incarico di revisione:
revoca, dimissioni,
risoluzione consensuale

- Il 7 marzo 2013 è entrato in vigore DECRETO 28 dicembre 2012, n. 261 del MEF che regolamenta i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 39/2010.
- Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 20 febbraio 2013 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012. Si ricorda che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che, a determinate condizioni:
 - (i) l'Assemblea possa revocare l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa;
 - (ii) il contratto di revisione possa essere risolto consensualmente;
 - (iii) la Società di revisione possa dimettersi dall'incarico.

**Cessazione anticipata
dell'incarico di revisione:
revoca, dimissioni,
risoluzione consensuale**

La cessazione dall'ufficio di sindaco e' disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile..

Pertanto, nei casi in cui il sindaco unico o il collegio sindacale sia investito, oltre che del controllo di legalità, anche della revisione, andranno a prevalere le norme "codicistiche" in materia di cessazione dell'incarico di revisione e si dovrà procedere ad una valutazione caso per caso (prescindendo dalle ipotesi già tipizzate così come invece desumibile dal Decreto).

Cessazione anticipata
dell'incarico di
revisione:
revoca, dimissioni,
risoluzione
consensuale

La disciplina sulla cessazione dall'incarico contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010 troverà quindi applicazione soltanto per le imprese che affidano la funzione di revisione legale dei conti ad un soggetto "esterno" per effetto di previsioni di legge o scelta in linea con lo statuto.

Diversamente, qualora le relative funzioni siano svolte dal medesimo soggetto, il nesso inscindibile tra il conferimento dell'incarico di sindaco e quello di revisore fa sì che la revoca dell'incarico di revisione infici, ai fini del venir meno dell'incarico, anche quello riferito al controllo di legalità (e viceversa naturalmente)

DECRETO 28
dicembre 2012, n. 261
del MEF

Revoca dall'incarico di revisione legale

1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per **giusta causa**. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.
3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

1. Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società' assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Dimissioni dall'incarico di revisione legale

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

DECRETO 28
dicembre 2012,
n. 261 del MEF

DECRETO 28
dicembre 2012,
n. 261 del MEF

- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.
3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

Presentazione ed effetti delle dimissioni

1. Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione.
2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

DECRETO 28
dicembre 2012,
n. 261 del MEF

Risoluzione consensuale del contratto di revisione

1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

Divieto di nuovo incarico

1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

Obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico

1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonche', qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale, trasmettono **alla Consob**, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.
3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico

1. Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, **trasmettono alla RGS**, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

DECRETO 28
dicembre 2012,
n. 261 del MEF

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.
3. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.
4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

La ratio della citata norma è da riferire agli scopi di garanzia dell'attività di revisione legale. Infatti, lo scopo della revisione, non è soltanto quello di tutelare i terzi sotto l'aspetto finanziario dell'impresa, ma, anche quello di garantire ai terzi, utilizzatori del bilancio, l'affidabilità delle informazioni in esso contenute (*Vgs. Principio di revisione internazionale ISA Italia 200, paragr.3, che recita: "la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio.....).*

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9416 del 12.04.2017; n.5928 del 09.10.1986; n.941 del 18.01.2005) la rinuncia all'incarico prima della scadenza da parte dei sindaci, ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente. Questo al fine di non privare la società dell'organo di controllo previsto dalla legge.

Il MISE, in senso opposto, con un intervento di prassi n. 3687/C, del 09.02.2016, ha previsto che: trascorso il termine di 30 giorni entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il registro imprese possa essere a tale scopo sollecitato ad attribuire effetti pubblicitari delle dimissioni da un soggetto esterno portatore di interessi pubblici o privati (tra cui lo stesso sindaco dimissionario) (Vgs. art.9, L. 241/1990). Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono invece consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purchè sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni fatte dal revisore e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione.

DECRETO 28
dicembre 2012, n.
261 del MEF

Presenza di piu' ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico

1. Nel caso dell'esistenza di piu' ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico, in difetto di accordo tra la societa' assoggettata a revisione e il revisore legale o la societa' di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima e' giunta a conoscenza della controparte.

gruppi in cui sono
presenti
EIP

REVISORE UNICO DI GRUPPO

- Possibile una procedura di selezione che è diretta ad individuare un unico revisore per tutto il gruppo
- Per i soggetti non quotati l'incarico dovrà essere triennale, rinnovabile
- Vincolo per gli organi di controllo delle controllate di formulare la stessa proposta della controllante quotata

GRUPPI CON PIU' EIP

Ogni EIP deve effettuare una gara ex art. 16 Reg. 537/14

È possibile ipotizzare un'unica gara che rispetti i requisiti dell'art. 16 per ogni EIP e quindi valga come gara per ogni EIP a condizione che:

- l'organizzazione della gara unica coinvolga tutti i CCIRC degli EIP del gruppo secondo le regole previste dal predetto art. 16
- a seguito della gara, ogni EIP segua un procedimento di proposta dell'organo di controllo e di approvazione dell'assemblea del conferimento di un incarico di nove anni

fine